

VERBALE DI ACCORDO

In Montebelluna, il giorno 11 dicembre 2015

tra

Le seguenti Banche:

Veneto Banca scpa - Perimetro Italia
BancApulia spa

e

Le seguenti Delegazioni Sindacali:

FABI,
FIRST/Cisl
FISAC/Cgil
UILCA
UNISIN

Rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Banche sopra citate

premesse che

- in data 1.4.2015 è stato presentato alle OO.SS. il Piano Industriale 2015-2017, a cui ha fatto seguito l'informativa del 26 maggio 2015 e tra le parti è stato sottoscritto l'Accordo del 15 luglio 2015;
- in data 14 ottobre 2015 è stato presentato alle OO.SS. un nuovo Piano Industriale 2015-2020;
- con l'informativa del 27 novembre 2015, che qui si richiama integralmente, e in continuità con l'informativa del 26 maggio 2015, Veneto Banca - Perimetro Italia - e BancApulia hanno avviato la procedura contrattualmente prevista, relativamente ai processi di razionalizzazione della rete sportelli - II fase - e riorganizzazione della struttura commerciale di BancApulia spa;
- si è dato corso all'esame congiunto nel condiviso rispetto delle previsioni di contratto vigenti in materia;
- l'Azienda si trova ad affrontare: un difficile contesto esogeno ed endogeno;
- l'obiettivo condiviso dalle parti è quello di valorizzare i punti di forza dell'Azienda individuati nelle sue persone e nello spirito di squadra per assicurare un futuro sostenibile all'Azienda, a tutti i livelli, con fiducia, coraggio e grande senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- nell'ambito del confronto sviluppatosi, le parti hanno ricercato possibili soluzioni e/o misure e strumenti atti, anche in concorso tra loro, a ridurre il più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale delle iniziative che saranno attuate dalle Banche;
- le parti intendono definire soluzioni equilibrate che permettano di ottenere un giusto bilanciamento fra le migliori tutele del personale e gli obiettivi aziendali;

le parti convengono quanto segue

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Criteri sociali

Le parti condividono la necessità di raggiungere gli obiettivi, così come definiti nell'informativa del 27 novembre 2015, attraverso l'individuazione di soluzioni di tipo sociale coerenti con le ragioni organizzative e compatibili con la sostenibilità dei costi.

Art. 3 - Contrattazione di secondo livello

Le parti convengono di differire il termine di applicazione della contrattazione di secondo livello per i dipendenti di Veneto Banca - perimetro Italia -, come definita nel Testo Coordinato del 4 settembre 2013, fino e non oltre alla data del 31 dicembre 2016.

Ai dipendenti ex Carifac incorporati in Veneto Banca alla data del 27 maggio 2013 continuerà ad essere applicata la disciplina di secondo livello dell'Azienda di provenienza sino alla data del 31 dicembre 2016 secondo le previsioni di cui all'accordo del 3 aprile 2014.

Le parti convengono, altresì, di differire sino al 31 dicembre 2016 il termine di applicazione dei trattamenti economici e normativi di secondo livello in essere al 5 maggio 2010 presso la Banca di provenienza per i dipendenti di Bancapulia e Banca Meridiana, secondo le previsioni di cui all'accordo del 27 ottobre 2014.

Fermo quanto sopra le parti condividono che alle norme in materia di inquadramenti del personale, qualora previste dalle discipline di secondo livello presso le singole Banche, sarà data applicazione sino al 31 dicembre 2015. Le parti si impegnano a rivedere/adequare tali previsioni ai mutati assetti organizzativi, anche in conseguenza dei nuovi ruoli derivanti dalle riorganizzazioni a cui si è data attuazione, ivi compresa la riorganizzazione della struttura commerciale di cui all'informativa del 27 novembre 2015.

Pertanto sarà costituita entro il 15 gennaio 2016 una Commissione Tecnica Paritetica degli Inquadramenti delle due banche coinvolte che dovrà concludere i lavori entro il 30 giugno 2016.

Verranno in ogni caso fatte salve le anzianità maturate nel ruolo, ai fini eventualmente previsti dalla nuova disciplina in materia inquadramentale.

Sino al completamento dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica degli Inquadramenti troveranno esclusivamente applicazione le relative norme del CCNL.

In riferimento a quanto su esposto, nel caso in cui le parti non dovessero pervenire ad un accordo entro il 30 giugno 2016, le banche coinvolte applicheranno dal 30 settembre 2016 le norme inquadramentali ad oggi vigenti sino al 31 dicembre 2016, salvaguardando le anzianità maturate nel periodo trascorso.

Le parti, nelle more dell'avvio di un confronto sul Fondo di previdenza ex Carifac, danno mandato al Fondo per la proroga ai gestori delle linee 2 e 3.

Art. 4 - Salvaguardia delle professionalità e della mobilità

Nei confronti delle risorse interessate dai processi di riqualificazione/riconversione conseguenti i processi di cui all'informativa del 27 novembre 2015, l'Azienda si adopererà, per quanto possibile, al mantenimento dell'equivalenza delle mansioni attualmente ricoperte dai lavoratori interessati.

Al fine di evitare la mobilità territoriale, potranno verificarsi situazioni di utilizzo di talune risorse in mansioni anche non equivalenti, tenendo, se possibile conto delle esperienze e professionalità maturate e comunque con la piena fungibilità delle mansioni all'interno della propria categoria di appartenenza (fra il 1°, 2°, 3° e 4° livello).

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are of various styles, some appearing to be names like 'De', 'G', and '2'. There are also some initials and scribbles scattered across the bottom area.

Saranno comunque applicati principi di tutela e valorizzazione delle risorse mediante l'utilizzazione delle professionalità esistenti ricercando - ove possibile - il consenso e la condivisione degli interessati.

In ogni caso l'Azienda valuterà con particolare attenzione le esigenze manifestate dal personale appartenente alle seguenti categorie:

- lavoratori disabili ai sensi di legge;
- lavoratori beneficiari della legge 104;
- personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 6 anni.

Verranno assecondate - ove possibile - le richieste di avvicinamento dei colleghi la cui attuale unità produttiva verrà chiusa anche verso altre unità organizzative del Gruppo.

Al fine di ridurre i disagi nonché i costi legati alla mobilità territoriale del personale coinvolto dagli effetti della presente procedura, l'Azienda si avvarrà il più possibile - compatibilmente con le esigenze organizzative - dello strumento dello scorrimento anche infragruppo.

Art. 5 - Ferie

Le Parti condividono la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative delle Aziende, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste per ferie, nel rigoroso rispetto anche dei vincoli legali ed in coerenza con la dichiarazione delle parti in calce al capitolo 7 del CCNL 19.1.2012 rinnovato con Accordo del 31.3.2015.

L'Azienda porrà in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nonché a facilitare lo smaltimento di eventuali residui.

Art. 6 - Part-time

Per il periodo di vigenza del Piano Industriale oggetto del presente accordo, sino al 31 dicembre 2017, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze di funzionalità organizzativa in correlazione agli obiettivi di efficienza complessiva, faciliterà il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme e nei riguardi di tutto il personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi.


Art. 7 - Formazione

Le parti convengono sull'importanza della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito di processi di riconversione e riqualificazione.

In tale ottica, le parti concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione della chiusura degli sportelli di cui in premessa, vengano assicurati adeguati percorsi di formazione e addestramento.

Le parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo in parola in quanto conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative nazionali e/o comunitarie e/o contrattuali, in particolare quelli di settore, avvalendosi del Fondo FBA, nonché del fondo di solidarietà di settore.

Le parti si danno pertanto atto che gli interventi formativi sopra richiamati rientrano fra quelli riconducibili alla previsione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) punto 1) del Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito".




Art. 8 - Validità

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di Gruppo, di cui all'informativa del 27 novembre 2015, ex artt. 17 e 21 del CCNL 19.1.2012 rinnovato con Accordo del 31.3.2015.

VENETO BANCA SCPA

Vanni P.
M. Dipoliti
Cobertone

BANCA PULIA SPA




FABI




FIRST/CISL



FISAC/CGIL



UILCA



UNISIN

